



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0398 (COD)**

**5560/2/14
REV 2 ADD 1**

**AVIATION 15
ENV 52
CODEC 149
PARLNAT 96**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un
approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 24 marzo 2014

I. INTRODUZIONE

Il 1° dicembre 2011, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE¹.

Il 7 giugno 2012 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul progetto di proposta.

Nei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle Regioni.

Il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha votato il suo parere in prima lettura².

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. Il 27 gennaio 2014, è stato raggiunto un accordo su un compromesso finale, successivamente approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 29 gennaio 2014. Anche la commissione del Parlamento europeo per i trasporti e il turismo (TRAN) ha confermato l'accordo l'11 febbraio 2014, e a tal fine ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.

Il 17 febbraio 2014 il Consiglio è pervenuto a un accordo politico sulla propria posizione in prima lettura³. Sulla base del progetto di regolamento allegato alla lettera del Parlamento europeo summenzionata e dell'accordo politico del Consiglio, il testo è stato sottoposto ai giuristi-linguisti delle due istituzioni per la messa a punto.

¹ Doc. 18010/11.

² Doc. 17488/12.

³ Doc. 6258/14.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Aspetti generali

La proposta sul rumore negli aeroporti fa parte del cosiddetto "pacchetto aeroporti", una serie di tre proposte legislative intese a promuovere la competitività degli aeroporti europei e ad accrescerne le prestazioni in termini di efficienza, qualità e resilienza. La proposta si prefigge principalmente di garantire la coerente applicazione nell'Unione europea del cosiddetto "approccio equilibrato", una serie di principi e orientamenti dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) intesi a introdurre restrizioni operative dirette a contenere il rumore negli aeroporti dell'UE. Essa sostituisce e abroga la direttiva 2002/30/CE, l'attuale atto di base che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione.

2. Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo concernenti alcune questioni chiave

i) Diritto di controllo

La Commissione proponeva di conferire alla Commissione il diritto di controllare le restrizioni operative dirette a contenere il rumore prima della loro attuazione e il diritto di sospenderle. Il Consiglio ha convenuto con il Parlamento europeo che la Commissione dovrebbe avere solo il diritto di riesaminare il processo a questo proposito e ha accettato pertanto, in larga misura, lo spirito dell'emendamento 32. Il Consiglio, tuttavia, non condivide la posizione del Parlamento europeo per quanto riguarda il fatto di non imporre alcun obbligo alle autorità degli Stati membri riguardo alla notifica della Commissione sul riesame.

Al tempo stesso, l'orientamento generale della posizione del Consiglio è anche di mantenere il potere discrezionale delle autorità locali per quanto riguarda le decisioni in merito alle restrizioni operative. In uno spirito di compromesso, pertanto, il Consiglio ha accettato di tenere conto della preoccupazione del Parlamento europeo nella sua posizione in prima lettura, per cui le autorità competenti devono esaminare la notifica della Commissione e informare quest'ultima riguardo alle loro intenzioni in merito alle restrizioni operative da introdurre.

ii) Salute

Il Parlamento europeo ha adottato vari emendamenti relativi all'inclusione degli effetti dannosi sulla salute umana nel processo di determinazione del rumore istituito dal regolamento. Pur riconoscendo l'importanza della salute nel processo, il Consiglio ha un orientamento diverso e ritiene che gli aspetti connessi alla salute siano coperti dalle procedure istituite dalla direttiva 2002/49/CE sulla valutazione e la gestione del rumore ambientale. L'inclusione della salute nell'elenco degli elementi obbligatori e quantificabili da tenere in considerazione nella valutazione dell'efficacia rispetto ai costi è stata considerata particolarmente problematica in quanto, nell'attuale fase di sviluppo scientifico, la salute costituisce un criterio difficile da valutare e quantificare obiettivamente.

Nel testo di compromesso sono rafforzati i collegamenti all'acquis dell'Unione europea sulla determinazione del rumore ambientale e in tal modo si crea un ponte verso la futura inclusione degli aspetti connessi alla salute nel processo di determinazione del rumore, sulla base di criteri obiettivi e scientifici. Più in particolare, le preoccupazioni del Parlamento europeo sono accolte in un nuovo considerando che sottolinea l'esigenza di valutare gli aspetti connessi alla salute, in un nuovo riferimento alla salute fra gli obiettivi del regolamento sul contenimento del rumore negli aeroporti, e nell'obbligo di valutare il rumore degli aeroporti in conformità della direttiva 2002/49/CE. In tale contesto la Commissione ha accettato di fare una dichiarazione sulla revisione della direttiva 2002/49/CE in corso, che figura nell'allegato al presente documento.

iii) Periodi transitori

a) Definizione di "velivolo marginalmente conforme"

In base alla proposta iniziale della Commissione, la soglia per i velivoli marginalmente conformi avrebbe dovuto essere fissata a un margine cumulativo inferiore a 10 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita), senza periodo transitorio. La Commissione proponeva inoltre di avere la possibilità di aggiornare tale soglia mediante atti delegati al fine di seguire i futuri sviluppi dell'ICAO. Il Consiglio non può condividere quest'impostazione e ha convenuto con il Parlamento europeo di abbassare il margine cumulativo a meno di 8 EPNdB per un periodo transitorio di quattro anni, al fine di tenere conto della composizione delle flotte aeree attuali e degli investimenti già effettuati.

I colegislatori hanno anche convenuto che alla Commissione non si dovrebbe conferire il potere di aggiornare la definizione mediante atti delegati e che questo aspetto dovrebbe restare soggetto alla procedura legislativa ordinaria.

b) Entrata in vigore

Il testo di compromesso mantiene un'entrata in vigore ritardata di 24 mesi, per consentire agli Stati membri di modificare o abrogare le disposizioni nazionali adottate per l'applicazione della direttiva 2002/30/CE e di designare gli organismi nazionali cui affidare i nuovi compiti previsti dal regolamento. Tale periodo più lungo porterà di fatto a sei anni il periodo di applicazione transitoria della soglia inferiore a 8 EPNdB per i "velivoli marginalmente conformi.

iv) Restrizioni operative esistenti e mediazione

Sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni per gli effetti del nuovo regolamento sul contenimento del rumore sulle restrizioni operative esistenti già in vigore e le decisioni relative. Tali preoccupazioni sono state ulteriormente esaminate durante i negoziati e si riflettono nel compromesso raggiunto, che tiene anche conto dell'esigenza di chiarezza giuridica. In particolare, il testo di compromesso garantisce che le restrizioni operative esistenti restino in vigore fino a quando le autorità competenti decideranno di riesaminarle. Inoltre, l'articolo sulle disposizioni transitorie consente di esaminare le restrizioni operative nel quadro della direttiva 2002/30/CE, se i necessari processi di consultazione sono già cominciati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e le restrizioni operative sono adottate entro un periodo di un anno. Per quanto riguarda la mediazione, si chiarisce che la consultazione con le parti interessate può assumere anche la forma di un processo di mediazione. Oltre a ciò, un nuovo considerando specifica che il concetto di restrizioni operative esistenti comprende quelle risultanti da decisioni giudiziarie o da processi di mediazione locali.

3. Altri emendamenti del Parlamento europeo pertinenti

- Oltre all'obbligo di fornire regolarmente informazioni ai residenti locali sull'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, il testo di compromesso aggiunge un livello supplementare di trasparenza elencando elementi di informazione di cui si dovrebbe incoraggiare la disponibilità.
- Al fine di ridurre gli oneri per gli operatori del trasporto aereo riguardo alla fornitura di informazioni sui dati di modellazione del rumore, si semplificano le disposizioni pertinenti al fine di evitare doppioni nella trasmissione di dati già esistenti e di garantire che le informazioni fornite siano adeguate allo scopo.

III. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera che il presidente della commissione del Parlamento europeo per i trasporti e il turismo (TRAN) ha indirizzato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti l'11 febbraio 2014.

In tale lettera il presidente della commissione TRAN comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e quindi alla plenaria, di approvare senza emendamenti la posizione del Consiglio in prima lettura e di concludere la procedura legislativa ordinaria in fase di seconda lettura del Parlamento europeo, conformemente all'articolo 294 del TFUE.

Dichiarazione della Commissione sulla revisione della direttiva 2002/49/CE

"La Commissione sta discutendo con gli Stati membri l'allegato II della direttiva 2002/49/CE (metodi di calcolo del rumore) nella prospettiva di adottarlo nei prossimi mesi.

Sulla base dei risultati dei lavori attualmente in corso a livello dell'OMS riguardo alla metodologia per valutare le implicazioni dell'impatto acustico sulla salute, la Commissione intende rivedere l'allegato III della direttiva 2002/49/CE (stima dell'impatto sulla salute, curve dose-risposta)."
